

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 27 gennaio 2026 (1 BvR 2637/21), sulla legittimità costituzionale del divieto del ricorso a lavoratori esterni per le imprese operanti nell'ambito della lavorazione delle carni**

17/04/2026

Il primo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha rigettato in parte in quanto inammissibile e in parte in quanto infondato il ricorso per *Verfassungsbeschwerde* promosso contro alcune disposizioni della legge sulla tutela dei lavoratori del comparto della lavorazione delle carni (*Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft* - GSA Fleisch).

I ricorrenti contestavano in particolare le disposizioni della legge, introdotte nel 2020, che vietano alle imprese operanti nel settore della macellazione delle carni di ricorrere a lavoratori esterni, e cioè a lavoratori assunti con contratti d'opera e a lavoratori in regime di somministrazione, e di esercitare l'attività in cooperazione con altre imprese. Secondo i ricorrenti tali divieti si ponevano in contrasto con la libertà di impresa desumibile dalla libertà di esercitare una professione garantita dall'art. 12, comma 1, della Legge fondamentale (LF).

Il BVerfG ha dichiarato inammissibili le questioni relative al divieto di cooperazione con altre imprese e di impiego di lavoratori in regime di somministrazione, dal momento che i ricorrenti non avevano sufficientemente motivato il proprio interesse a ricorrere. Quanto al divieto di lavoratori assunti con contratti d'opera (*Werkverträge*), la questione è stata dichiarata infondata. Tale misura persegue infatti lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro delle persone impiegate nel settore della macellazione delle carni. A fronte di tale finalità, che rappresentano interessi generali astrattamente idonei a prevalere in un bilanciamento, la limitazione della libertà di impresa non appare particolarmente intensa, risolvendosi meramente in un aumento di alcuni costi e in una perdita di flessibilità nel reclutamento e nella pianificazione dell'uso della manodopera. In questo ambito deve del resto riconoscersi un ampio margine di discrezionalità al legislatore e lo scrutinio del giudice costituzionale non può che essere limitato a un controllo estrinseco (*Evidenzkontrolle*) quando si tratta di valutazioni relative a obiettivi di politica economica, di regolazione del mercato del lavoro. La valutazione compiuta dal legislatore appare ad ogni modo ragionevole alla luce di gravi e ripetute violazioni dei diritti dei lavoratori che si erano verificate in passato proprio nel comparto della lavorazione delle carni.

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

Edoardo Caterina